

STUDIO ASSOCIATO CORRADI - D'INCÀ - RICCÒ - TAGLIAVINI - ZINI



SOCI FONDATORI

Enrico Corradi Dott.Comm. - Stefano D'Incà Dott.Comm. - Carlo Riccò Dott.Comm. - Giorgio Tagliavini Dott.Comm. - Antonio Zini Rag.Comm.

SOCI

Francesco Ravacchia Rag.Comm. - Gaetano Signoriello Avv. - Daniele Spadaccini Dott.Comm.- Gianni Tanturli Dott.Comm.

COLLABORATORI

Mariapia Buratti Avv. - Luca Caffarri Dott.Comm. - Michele Casanova Dott.Comm. Salvatore Corcione Dott.Comm. - Nicola Daolio Avv. - Severina Di Comite Avv. - Francesco Rivi Dott.- Vittoria Menzà Dott. Comm.- Michele Tosi Dott. Comm. - Lucia Scalcione Dott.

Reggio Emilia, 20 marzo 2020

**gli Assistiti dallo Studio
in indirizzo**

Lo Studio intende fornire un sintetico aggiornamento con il periodico invio di circolari su temi di possibile interesse, in relazione alle novità legislative, ai provvedimenti ed ai chiarimenti ministeriali inclusi gli indirizzi espressi dall'amministrazione finanziaria con proprie circolari e risoluzioni, ed alle pronunce giurisprudenziali di recente emanazione. Le circolari che lo Studio invia hanno quindi il solo fine di fornire un primo sintetico commento sui temi trattati, fermo restando la necessità di un adeguato approfondimento delle disposizioni oggetto di specifico interesse.

Qualora non vi sia interesse a riceverle si è pregati di comunicarlo all'indirizzo info@emiliatax.it o al proprio referente presso lo Studio.

*

Circolare n. 3/2020

Novità per le dichiarazioni d'intento

1. PREMESSA

Il decreto "Crescita" (D.L. n.34/2019) ha "semplificato" l'iter che deve essere seguito dagli esportatori abituali al fine di effettuare acquisti in regime di non imponibilità IVA.

A decorrere dal primo gennaio 2020, infatti, l'esportatore abituale deve soltanto inviare telematicamente la dichiarazione di intento all'Agenzia delle entrate la quale rilascia una ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.

2. DISCIPLINA IN VIGORE FINO AL 31 DICEMBRE 2019

La disciplina delle dichiarazioni di intento ha subito delle significative modifiche ad opera del D.lgs. n. 175/2014 in base al quale, a decorrere dalle operazioni effettuate dal primo gennaio 2015 gli adempimenti che devono essere espletati **dall'esportatore abituale**, al fine di poter acquistare beni e servizi senza applicazione dell'imposta, sono i seguenti:

- presentazione telematica della dichiarazione di intento all'Agenzia delle entrate;
- consegna al fornitore di una copia della dichiarazione di intento;
- consegna al fornitore di una copia della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento.

Il fornitore, tuttavia, prima di emettere la fattura non imponibile ai sensi dell'art.8, comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 633/1972 è tenuto a verificare la correttezza degli adempimenti posti in capo all'esportatore abituale, ovvero a:

- eseguire il riscontro telematico (sul sito dell'Agenzia) che confermi l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale.

3. DISCIPLINA VIGENTE DAL 2020

Il decreto “Crescita” ha previsto che per potersi avvalere della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA **l’esportatore abituale** deve inviare apposita dichiarazione d’intento per via telematica all’Agenzia delle entrate che rilascia la ricevuta con l’indicazione del protocollo di ricezione. Tali estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento devono essere indicati nelle fatture che il fornitore emette in base ad essa.

Nello specifico a partire dal primo gennaio 2020,

in capo all’esportatore abituale:

- viene meno l’obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione di intento;
- viene meno l’obbligo di consegnare al proprio fornitore la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate.

In capo al fornitore:

- permane l’obbligo di eseguire un riscontro telematico dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione di intento;
- viene meno l’obbligo di riepilogare nella dichiarazione IVA (nel quadro VI) i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute;
- **viene introdotto l’obbligo di indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento.**

Ne consegue che l’esportatore abituale sarà comunque tenuto a comunicare al fornitore l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento, ma potrà farlo anche con mezzi “informali” (ad esempio via mail).

In base a quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate nelle FAQ del 27 novembre 2018 e del 21 dicembre 2018 gli estremi del protocollo di ricezione potrebbero essere indicati in uno dei campi facoltativi dei dati generali della fattura elettronica, quali ad esempio:

- il campo "Causale";
- il blocco "Altri dati gestionali".

In capo al fornitore ed in capo all'esportatore abituale:

- viene meno l'obbligo di numerare progressivamente le dichiarazioni di intento e di annotarle entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricezione in apposito registro.

4. DALLA SANZIONE FISSA A QUELLA PROPORZIONALE

Il decreto "Crescita" ha, inoltre, inasprito la sanzione amministrativa, prevista dall'art.7, comma 4 bis del D.lgs. n. 497/1997, per il fornitore che emette fatture senza IVA in assenza del riscontro telematico della ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle entrate.

Infatti, tale omesso adempimento non comporta più l'irrogazione, in capo al fornitore, della sanzione fissa (da 250 euro a 2.000 euro) bensì quella proporzionale dal 100% al 120% dell'imposta non applicata.

5. DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Con il provvedimento n. 96911 del 27 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità operative per dare attuazione alle semplificazioni introdotte dal decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) in materia di dichiarazione d'intento, aggiornando anche il modello, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

L'utilizzo del modello precedentemente approvato è comunque consentito ancora per 60 giorni, ovvero fino al **27 aprile 2020**.

Nello specifico, in attuazione del decreto Crescita, l'Agenzia delle Entrate ha disposto che – al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA, **a partire dal 2 marzo**

2020 sono rese disponibili a ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall'Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento stesse.

I fornitori comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall'Agenzia delle Entrate, possono accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d'intento con i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, consultando il proprio "Cassetto fiscale".

Queste informazioni possono essere consultate anche dagli intermediari già delegati dai fornitori ad accedere al proprio "Cassetto fiscale".

Nelle more della emanazione di detto provvedimento, era opportuno che l'esportatore abituale continuasse a consegnare o ad inviare la dichiarazione di intento al fornitore, unitamente alla ricevuta telematica di presentazione della medesima, ed il fornitore provvedesse all'indicazione nelle fatture emesse degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento.